

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso Alpino Valdostano), che all'articolo 1 riconosce al soccorso in montagna, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del territorio della Regione Valle d'Aosta, la funzione di pubblico interesse.

Richiama inoltre gli articoli 2 e 3 della predetta legge che stabiliscono rispettivamente che la Regione si avvalga del Soccorso Alpino Valdostano per lo svolgimento del servizio pubblico di soccorso in montagna e che il Soccorso Alpino Valdostano sia componente essenziale del sistema regionale di protezione civile.

Evidenzia che la l.r. 5/2007 prevede, all'articolo 16 commi 1 e 2, che la Giunta regionale disciplini gli aspetti organizzativi e finanziari per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il Soccorso Alpino Valdostano è incaricato, con particolare riferimento alla tipologia e alla durata degli obblighi di servizio pubblico, ai parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione e alle modalità per evitare sovracompenzioni e per procedere al loro eventuale recupero nonché alla determinazione delle indennità e tariffe dovute ai componenti del Soccorso Alpino Valdostano per le singole prestazioni rese.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1646 del 06 dicembre 2021 recante l'approvazione del contratto tra l'Amministrazione regionale e il Soccorso Alpino Valdostano che disciplina gli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per attività di soccorso in montagna e di protezione civile, per il periodo 01 gennaio 2022 -31 dicembre 2024.

Richiama la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 338 in data 11 aprile 2023 recante l'approvazione dell'aumento, a partire dal 1° maggio 2023, dei compensi e degli oneri di cui al contratto tra l'Amministrazione regionale e il Soccorso Alpino Valdostano per la definizione degli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per attività di soccorso in montagna e di protezione civile approvato con DGR 1646/2021.

Richiama le note prot. n. 589 in data 30 maggio 2024 e prot. n. 1997 in data 14 novembre 2024 dell'Ente Soccorso Alpino Valdostano con le quali si richiede un adeguamento delle tariffe relative ai compensi pro-capite per le attività didattiche e formative svolte dagli Istruttori tecnici e dagli Istruttori cinofili di soccorso alpino (punto C1 lett. a) e c) dell'art 8 del contratto allegato) che non erano state oggetto degli aumenti approvati dalla soprarichiamata DGR 338/2023.

Informa che, come espresso dal Capo della protezione civile e come indicato nelle soprarichiamate note dell'Ente Soccorso alpino valdostano, gli incrementi richiesti trovano fondamento nell'aumento dei costi di mercato della manodopera specializzata nonché nella peculiarità dell'attività svolta consistente nell'aggiornamento dei Tecnici che prestano servizio di pronto intervento necessari ai fini della sicurezza degli equipaggi di soccorso e degli utenti e che sono pertanto da ritenersi congrui anche in confronto ai compensi percepiti dagli istruttori per guide alpine nazionali, impiegati nei vari poli di formazione delle regioni del nord Italia.

Prende atto della necessità e dell'opportunità, come espresso dal competente Dipartimento della protezione civile e vigili del fuoco, di procedere alla stipula del contratto tra l'Amministrazione regionale e il Soccorso Alpino Valdostano contenente gli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per attività di soccorso ai sensi della sopracitata legge regionale anche per il triennio 2025- 2027.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare, per il triennio 2025/2027, il contratto tra l'Amministrazione regionale e il Soccorso Alpino Valdostano per la definizione degli obblighi di servizio pubblico della attività di soccorso in montagna e di protezione civile per una spesa complessiva presunta annua, oneri compresi, di euro 2.140.000,00 tenuto conto dell'aumento dei compensi e degli oneri approvati con la soprarichiamata DGR 338/2023, dell'adeguamento dei

compensi per attività didattiche e formative richieste dall'Ente Soccorso Alpino Valdostano nonché dell'estensione in orario notturno del servizio di elisoccorso a partire dallo scorso 01 febbraio 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 25 marzo 2024;

considerato che il Capo della Protezione civile ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 11.000 "Sistema di protezione civile", attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Capo della Protezione civile del Dipartimento protezione civile e Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della l.r. 5/2007, l'allegato testo di contratto tra l'Amministrazione regionale ed il Soccorso Alpino Valdostano (cod. creditore 02658) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che disciplina gli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per attività di soccorso in montagna e di protezione civile per il triennio 2023/2027, per una spesa complessiva presunta annua di euro 2.140.000,00;
2. di prenotare la somma complessiva presunta di euro 4.280.000,00 dando atto che la stessa risulta così ripartita:
 - fino a concorrenza di euro 2.140.000,00, per l'anno 2025, a valere sul capitolo U0014560 "Spese per l'applicazione delle convenzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile";
 - fino a concorrenza di euro 2.140.000,00, per l'anno 2026 a valere sul capitolo U0014560 "Spese per l'applicazione delle convenzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile"del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di prenotare la restante somma di euro 2.140.000,00, per l'anno 2027, a valere sul capitolo U0014560 "Spese per l'applicazione delle convenzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile" per il quale sarà previsto apposito stanziamento sui futuri bilanci di gestione della Regione;
4. di dare atto che all'impegno di spesa provvederà con successivo provvedimento il Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.



**PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO
BOZZA**

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI
DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN
MONTAGNA E DI PROTEZIONE CIVILE**

Valore presunto: euro 5.262.295,00 (IVA esclusa)

TRA

Il coordinatore regionale *pro-tempore* del Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 488 in data 08 maggio 2024, il quale interviene e agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, di seguito Amministrazione;

E

Il signor -----, residente in -----, direttore del Soccorso alpino valdostano, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1217 del 30 ottobre 2023, il quale interviene e agisce, nel presente atto, a nome e per conto del Soccorso alpino valdostano, con sede in Saint-Christophe, Località Les Iles 7, codice fiscale 00165670076

PREMESSO CHE

- la legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 all'art. 1 riconosce al soccorso in montagna, anche in relazione alle caratteristiche fisiche della Regione Valle d'Aosta, la funzione di pubblico interesse;
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale sopra citata, si avvale dell'Ente Soccorso Alpino Valdostano per lo svolgimento del servizio pubblico di soccorso in montagna;
- ai sensi dell'art. 3 della legge regionale sopra citata, il Soccorso Alpino Valdostano è componente operativa del sistema regionale di protezione civile;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. in data/2024 in coerenza con quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale sopra citata, ha approvato la stipulazione del presente Contratto con il Soccorso Alpino Valdostano

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Descrizione del servizio

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 il Soccorso Alpino Valdostano assicura lo svolgimento del servizio pubblico di soccorso in montagna.

Le attività da effettuarsi da parte del Soccorso Alpino Valdostano, in esecuzione degli obblighi di servizio di cui sopra ed agli effetti del presente contratto, sono individuate all'art. 1 comma 2 della l.r. 17 aprile 2007, n. 5.

Gli interventi sono assicurati ogni qualvolta se ne presenti la necessità nelle modalità indicate dalla medesima legge all'art. 5.

Gli interventi di soccorso sono effettuati su tutto il territorio la cui giurisdizione appartiene alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e sulle aree di confine regionale come previsto dalle attuali norme internazionali vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 2 della l.r. 31 ottobre 1997 n. 35 e da accordi interregionali. Detti interventi vengono effettuati sia a mezzo elicottero messo a disposizione dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco sia con l'ausilio di squadre a terra.

Ogni intervento deve essere attivato per il tramite della Centrale Unica del Soccorso, nei cui rapporti devono essere specificati gli allertamenti, le attivazioni e le disattivazioni di ogni singolo Operatore e i relativi orari. A tal fine si intendono:

per "allertati" i soccorritori che, ricevuta la chiamata dalla CUS, vengono chiamati a recarsi sul sito dell'evento o sul luogo di coordinamento degli interventi;

per "attivati" quei soccorritori che, ricevuta la chiamata dalla CUS, abbiano raggiunto il luogo di coordinamento degli interventi o altro luogo indicato dalla CUS.

Ogni intervento, ad eccezione di quelli effettuati direttamente dal personale impiegato presso il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco (come da Protocollo allegato), è coordinato dal responsabile della Stazione di soccorso alpino competente per territorio o dal responsabile delle operazioni, il quale a conclusione dell'intervento deve redigere un apposito rapporto informativo descrittivo, inviandolo entro 10 giorni dall'evento alla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano.

Nel rapporto informativo devono risultare evidenziati principalmente i seguenti dati:

- data e luogo di intervento;
- attività coinvolta e tipologia di intervento;
- nominativo degli operatori attivati, specificando se tra questi vi siano degli operatori che per necessità tecnico-operative non sono stati impiegati nell'operazione di soccorso.
- generalità delle persone soccorse;
- ogni altro dato o informazione utile al servizio;
- l'ora di inizio intervento e l'ora in cui è cessata l'emergenza o è terminata l'operazione di soccorso.

Art. 2

Soggetti abilitati al servizio

Il servizio di cui all'art. 1 è prestato dal Soccorso Alpino Valdostano avvalendosi degli Operatori indicati all'elenco previsto dall'art. 11 della l.r. 17 aprile 2007 n. 5, che vengono impiegati secondo necessità in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta nonché alla natura delle operazioni.

L'idoneità psico-fisica di detti operatori viene preventivamente accertata con apposite visite mediche periodiche, stabilite per le qualifiche indicate al medesimo art. 11 della l.r. 17 aprile 2007, n. 5 su indicazione della Struttura Medicina del Lavoro dell'AUSL. I relativi costi sono a carico dei singoli operatori.

Non partecipano al servizio gli Operatori che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, non risultino in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento.

Art. 3

Aggiornamento e formazione

Al fine di mantenere adeguati livelli di qualità nel servizio reso e garantirne continuità, il Soccorso Alpino Valdostano e il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco organizzano, anche disgiuntamente, corsi di formazione, addestramento, aggiornamento ed esercitazioni per gli Operatori di cui all'elenco previsto all'art. 11 della L.R. 17 aprile 2007, n. 5.

Art. 4

Obbligo di aggiornamento

Gli Operatori devono obbligatoriamente partecipare alle periodiche esercitazioni e aggiornamenti organizzati dal Soccorso Alpino Valdostano e/o dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.

La mancata partecipazione a dette attività comporta l'automatica esclusione dal servizio, salvo per ragioni debitamente documentate che vengono valutate dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco. Gli interessati devono comunque frequentare l'attività del medesimo tipo immediatamente successiva, pena la definitiva esclusione dal servizio.

L'attività di addestramento per gli Operatori impiegati in interventi HEMS e di elisoccorso in montagna rimane obbligatoria così come contemplato dalla normativa aeronautica.

Art. 5

Equipaggiamento

Il Soccorso Alpino Valdostano provvede, in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta dagli operatori che svolgono il servizio di cui al presente Contratto, nonché al loro impiego ed alle risorse disponibili, alla dotazione di equipaggiamento e attrezzatura personale e collettiva.

Il materiale di uso collettivo può essere assegnato ai responsabili delle Stazioni di soccorso alpino dislocate sul territorio regionale, i quali provvedono alla custodia e al controllo del medesimo; inoltre attrezzature di soccorso possono essere stanziare presso la base di elisoccorso sita nell'aeroporto di Saint-Christophe.

Il materiale, assegnato in uso gratuito agli operatori di cui sopra, deve essere restituito al Soccorso Alpino Valdostano quando richiesto e comunque alla cessazione del servizio, inclusi i capi di abbigliamento riconducibili all'ente se identificabili con serigrafie o con il logo proprio del Soccorso Alpino Valdostano. Il Soccorso Alpino Valdostano provvederà ad addebitare ai singoli

operatori il materiale non restituito ad eccezione di quello danneggiato durante l'espletamento del servizio.

Art. 6

Sistemi di radiocomunicazione

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto dovranno essere utilizzate le frequenze radio concesse alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per le attività di Protezione civile e per le operazioni di soccorso in montagna.

A tal fine il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, qualora necessario, potrà mettere a disposizione del Soccorso Alpino Valdostano un adeguato numero di apparati radio ricetrasmittenti in banda VHF 136 - 174 MHz per i quali si farà carico degli oneri di manutenzione.

L'utilizzo di dette frequenze sarà consentito, previa verifica tecnica da parte del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e in ogni caso limitatamente alle attività disciplinate dal presente Contratto, anche sulle radio di proprietà degli operatori del Soccorso Alpino Valdostano abilitati al servizio di cui al precedente articolo 2.

Art.7

Assicurazione

Ai sensi dell'art. 15 della l.r. 17 aprile 2007, n. 5, il Soccorso Alpino Valdostano provvede a garantire gli operatori indicati nell'elenco di cui all'art. 11 della legge medesima, mediante idonee polizze assicurative, dai seguenti rischi:

- infortuni per massimali non inferiori a:
 - euro 255.000,00= (duecentocinquantacinquemila/00) per morte,
 - euro 255.000,00= (duecentocinquantacinquemila/00) per invalidità permanente,
 - euro 77,00= (settantasette/00) giornalieri per invalidità temporanea per persona,
- responsabilità civile per massimali non inferiori a:
 - euro 1.000.000,00= (unmilione/00) per sinistro.

Gli importi dei suddetti massimali potranno variare in aumento sulla base di migliori condizioni praticate dalle compagnie di assicurazione.

Art.8

Compensi per il servizio

A] I compensi pro capite per il **servizio di soccorso** sono così definiti:

a) tecnico di soccorso alpino e tecnico specializzato di soccorso alpino:

- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12 h a partire dalla prima attivazione: euro 280,00;
- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4 h a partire dalla prima attivazione: euro 170,00;

b) tecnico di soccorso alpino in possesso di brevetto attestante la qualifica di cinofilo per la ricerca in valanga e/o in superficie:

- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12 h a partire dalla prima attivazione: euro 240,00;

- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4 h a partire dalla prima attivazione: euro 135,00.

Tali compensi sono applicati anche nel caso in cui i tecnici di cui sopra siano impiegati in interventi di soccorso con l'ausilio dell'elicottero; se durante l'intervento di soccorso debbano avvalersi dell'utilizzo del verricello o del gancio baricentrico, è corrisposto un compenso pari al doppio degli importi sopra indicati.

B] I compensi pro capite per il **servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radiotelefonico** svolti come all'art. 5 del protocollo allegato, sono così definiti:

a) Operatore di centrale	permanenza di 12 ore:	euro	300,00;
b) Tecnico specializzato di soccorso alpino	servizio diurno:	euro	450,00;
c) Tecnico specializzato di soccorso alpino	servizio notturno:	euro	450,00;
d) Tecnico di soccorso cinofilo	servizio diurno:	euro	325,00.

I compensi per le prestazioni richieste ad integrazione del servizio di pronto intervento diurno e notturno e di ascolto radiotelefonico sono così definiti:

e) Tecnico specializzato di soccorso alpino	servizio diurno:	euro	450,00;
f) Tecnico specializzato di soccorso alpino	servizio notturno:	euro	450,00;
g) Tecnico specializzato di soccorso alpino	permanenza nell'arco di 5h:	euro	180,00;
h) Tecnico di soccorso cinofilo	servizio diurno:	euro	325,00;
i) Tecnico di soccorso cinofilo	permanenza nell'arco di 5h:	euro	150,00;
l) Operatore di centrale:	permanenza di 12 ore:	euro	300,00;
m) Operatore di centrale:	permanenza nell'arco di 6 h:	euro	130,00.

C] I compensi pro capite per **attività istituzionali propedeutiche degli interventi di soccorso** vengono così definiti:

C.1 Attività didattiche e formative

- a) Tecnico specializzato di soccorso alpino in possesso di brevetto attestante la qualifica di istruttore tecnico:
 - prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12h: euro 350,00;
 - prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4h: euro 220,00;
- b) Tecnico di soccorso alpino in possesso di brevetto attestante la qualifica di istruttore cinofilo:
 - prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12h: euro 265,00
 - prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4 h: euro 160,00
- c) Tecnico di soccorso alpino Operatore di centrale abilitato formatore di centrale:

- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12h: euro 265,00
- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4 h: euro 160,00

C.2 Attività di verifica tecnica e attività diverse di protezione civile o richieste dalla Amministrazione regionale

c) Tecnico di soccorso alpino e tecnico specializzato di soccorso:

- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12h: euro 223,00;
- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4 h: euro 139,00.

d) Tecnico di soccorso alpino in possesso di brevetto attestante la qualifica di cinofilo per la ricerca in valanga e/o in superficie:

- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 12h: euro 175,00;
- prestazione espletata anche non consecutivamente nell'arco di 4 h: euro 107,00.

Il Soccorso Alpino Valdostano sulla base dell'accertamento delle presenze rilevate mediante l'orario e la firma apposti sui moduli predisposti dall'ente medesimo, provvederà a liquidare trimestralmente i compensi maturati, dietro presentazione di regolari fatture, agli operatori interessati.

Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 17/04/07 n. 5 tutti i compensi indicati al presente articolo sono erogati a fronte di sole prestazioni professionali di lavoro autonomo e si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da conteggiarsi in aggiunta, applicando l'aliquota in vigore al momento della fatturazione.

Art. 9

Oneri contrattuali

Per la realizzazione dell'attività di cui al presente contratto, la Regione, stanZIA a favore del Soccorso Alpino Valdostano, per ciascun anno, la somma di euro 1.754.098,36 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, importo comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'Ente.

L'importo di euro 1.754.098,36 annuo deve intendersi così suddiviso:

A) Euro 706.098,36 al netto dell'IVA, quale ammontare massimo liquidabile per la copertura ed a corrispettivo del funzionamento della struttura e in particolare a copertura delle seguenti componenti di costo:

- costi per la formazione degli operatori indicati all'elenco previsto dall'articolo 11 della l.r. 17/04/2007 n. 5;
- costi relativi alle attività di verifica tecnica e attività diverse di protezione civile;
- costi per equipaggiamento, attrezzature e materiali di uso personale e collettivo;
- costi relativi alla gestione della base di elisoccorso;
- costi per manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- costi per acquisto di beni e materiali di consumo;
- costi per l'acquisto di beni strumentali;
- spese di gestione automezzi;
- spese per la gestione e il funzionamento dell'ente;

- spese per il personale e compensi di collaborazione;
- compenso del direttore;
- costi per consulenze inerenti l'attività;
- costi per consulenze informatiche, amministrative, fiscali e legali;
- costi per assicurazioni inerenti anche tutte le attività svolte dagli operatori;
- oneri di gestione, quote associative e di partecipazione a enti aventi oggetto connesso all'attività di soccorso, oneri finanziari e tributari quali ad esempio IRAP e IRES.

I beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività, acquistati dal Soccorso Alpino Valdostano, saranno fatturati al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, che ne diverrà esclusiva proprietaria e che li concederà in comodato d'uso gratuito all'ente medesimo. Il corrispettivo per la cessione dei suddetti beni addebitati sarà indicato separatamente rispetto ai normali corrispettivi di gestione per il regolare rispetto della normativa fiscale nelle fatture con la cadenza sotto indicata.

A titolo di acconto sui corrispettivi dovuti, i Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco riconoscerà, dietro regolare presentazione di fattura, gli importi sotto elencati alle scadenze indicate:

- il 30% entro il 31 marzo;
- il 20% entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre sino a concorrenza del 90% dell'importo complessivo;

la rimanente quota pari al 10%, qualora dovuta, verrà liquidata, sulla base di un rendiconto da presentare da parte del Soccorso Alpino Valdostano entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il Soccorso Alpino Valdostano provvederà pertanto ad allegare al rendiconto di cui sopra regolare fattura a conguaglio od eventuale nota di credito qualora i corrispettivi percepiti risultino superiori a quelli dovuti.

L'importo dell'eventuale nota di credito emessa dal Soccorso Alpino Valdostano dovrà essere liquidato all'Amministrazione regionale mediante pagamento tramite sistema Pago PA.

B) Euro 1.048.000,00 al netto dell'IVA, per la copertura ed a corrispettivo dei costi variabili indicativamente così suddivisi:

- Euro 43.000,00 al netto dell'IVA, a titolo di corrispettivo per gli interventi di soccorso e di protezione civile che si ritiene possano essere effettuati.

Detto importo sarà liquidato sulla base di regolari fatture presentate dal Soccorso Alpino Valdostano nelle quali sarà indicato l'esatto ammontare dei compensi relativi alle prestazioni effettuate dagli operatori per l'espletamento del servizio come stabilito al precedente art.8. Le fatture dovranno essere corredate da copia dei singoli rapporti di intervento di soccorso e da un elenco nominativo dei soccorritori intervenuti con indicazione della qualifica, dell'orario di impiego e della tariffa applicata.

- Euro 1.005.000,00 al netto dell'IVA, a titolo di corrispettivo per l'attività prevista e dettagliata dal Protocollo allegato al presente contratto.

Detto importo sarà liquidato sulla base di regolari fatture presentate mensilmente dal Soccorso Alpino Valdostano nelle quali sarà indicato l'esatto ammontare dei compensi relativi alle prestazioni effettuate dagli operatori per l'espletamento del servizio come stabilito al precedente art. 8.

Trattandosi di attività di soccorso e di protezione civile, suscettibile, quindi, di una variabilità in relazione alle condizioni stagionali, agli interventi effettuati sul territorio nonché da altre variabili difficilmente quantificabili, gli importi di cui sopra sono da intendersi determinati in via presuntiva e potranno subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alle effettive esigenze di protezione civile. Le variazioni in aumento potranno essere effettuate esclusivamente previa copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art.10

Compensazione e sovracompensazione

La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio di interesse pubblico, tenuto conto del margine di utili normalmente applicato dagli enti operanti nel settore. I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi connessi al funzionamento del servizio e ad esso riconducibili.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio contabile il Soccorso Alpino Valdostano redigerà un dettagliato resoconto dei costi, degli eventuali introiti e dell'eventuale utile connesso all'attività di pubblico interesse affidata con il presente contratto, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

L'eventuale sovracompensazione sarà recuperata con le modalità di cui al precedente art. 9.

Art.11

Report e controllo qualità servizi

Al fine del raggiungimento di un'adeguata qualità dei servizi resi nell'ambito del presente Contratto, il Soccorso Alpino Valdostano è tenuto a fornire mensilmente al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco un report dettagliato sull'attività svolta dai propri operatori. In particolare dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

- verifica delle schede compilate dagli Operatori sul sistema gestionale della Centrale Unica del Soccorso e confronto di coerenza, in caso di intervento con elicottero, con quanto indicato nelle corrispondenti *bollette di intervento con elicottero* (ovvero ove disponibili delle schede di intervento con elicottero registrate sul sistema gestionale della Centrale Unica del Soccorso) – controllo sulla completezza e congruenza dei dati inseriti;
- verifica dei verbali/rapporti di missione compilati dagli operatori o dai Responsabili delle Stazioni di Soccorso Alpino previsti dal presente Contratto e dal Piano regionale sul soccorso in montagna– controllo sulla completezza e congruenza delle informazioni fornite.

Mensilmente dovranno essere indicati il numero di schede/verbali/rapporti verificati, il numero di anomalie riscontrate.

Nel caso di ripetute e continue anomalie il Soccorso Alpino Valdostano sarà tenuto ad adottare nei confronti dei propri operatori i provvedimenti ritenuti opportuni e a darne informazione al Dipartimento protezione civile vigili del fuoco.

Art. 12
Clausole fiscali e gestionali

Tutte le spese e le imposte relative al presente atto o ad esso conseguenti sono a carico del Soccorso Alpino Valdostano.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente atto è altresì esente da registrazione salvo in caso d'uso.

La Regione dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Aosta 11100 – Piazza Deffeyes n. 1 e che le è stato attribuito il codice fiscale n. 80002270074.

Il Soccorso Alpino Valdostano dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Saint-Christophe - Località Les Iles 7 e che gli è stato attribuito il codice fiscale/partita I.V.A. n. 00165670076.

Le comunicazioni inerenti al presente Contratto devono essere presentate per iscritto e inviate ai seguenti indirizzi:

- quanto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta: Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco - Località Les Iles 7 - 11020 Saint-Christophe
Posta elettronica: protezionecivile@regione.vda.it
PEC: protezionecivile@pec.regione.vda.it.
- quanto al Soccorso Alpino Valdostano: Soccorso Alpino Valdostano – Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 50/d - 11100 Aosta –
Posta elettronica: info@soccorsoalpinovaldostano.it
PEC: direzione@pec.soccorsoalpinovaldostano.it.

Art.13
Controversie

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nel corso di validità del presente Contratto.

Eventuali divergenze sorte tra la Regione ed il Soccorso Alpino Valdostano circa l'interpretazione del presente Contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno rinviate al Foro di Aosta.

Le parti, nel periodo occorrente alla composizione della controversia, si impegnano a garantire la continuità del servizio e la corresponsione degli oneri stabiliti dal presente Contratto.

Art. 14
Durata

Il presente Contratto ha durata a decorrere dal 01/01/2025 fino al 31/12/2027.

Art. 15
Riservatezza

Il Soccorso Alpino Valdostano si impegna ad osservare la massima riservatezza relativamente alle notizie ed ai dati di qualsiasi natura comunque acquisiti nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione e di terze parti, comunque venute a conoscenza del personale del Soccorso Alpino Valdostano e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del Contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Soccorso Alpino Valdostano o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.

Il Soccorso Alpino Valdostano è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, affiliati o incaricati degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fermo restando che il Soccorso Alpino Valdostano sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 16
Attuazione obblighi di trasparenza

Ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, il Soccorso Alpino Valdostano, è tenuto all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nonché ad uniformarsi agli adempimenti previsti dalla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusioni delle informazioni, così come stabilito per gli enti privati in controllo pubblico.

Art. 17
Privacy

Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 e 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51" si informa che:

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità primarie del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo per cui i dati sono stati raccolti.

In particolare il trattamento riguarda l'espletamento degli adempimenti contrattuali e l'attuazione delle procedure operative per il corretto espletamento del contratto di servizio pubblico per la attività di soccorso in montagna e di protezione civile.

Destinatari o categorie di destinatari cui i dati vengono/verranno comunicati

I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

Il periodo di conservazione

I dati saranno conservati secondo la normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.”.

Diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento e da 11 a 13 del d.lgs. 51/2018. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.”.

Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 77 del Regolamento e 39 del d.lgs. 51/2018, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Si allega al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il seguente documento:

ALLEGATO A – Protocollo per la realizzazione del servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radiotelefonico

Il presente atto è composto di nn. XX pagine nel suo formato di visualizzazione.

Documento firmato digitalmente:

Soccorso Alpino Valdostano: -----, legale rappresentante dell'Ente, Direttore

Regione autonoma Valle d'Aosta:-----, Capo della protezione civile

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO TECNICO E DI ASCOLTO RADIOTELEFONICO

Art. 1

Svolgimento del servizio

Il Soccorso Alpino Valdostano assicura, ai sensi della l.r. 17 aprile 2007 n. 5, lo svolgimento di un servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radiotelefonico.

Le modalità del servizio sono regolamentate dal presente Protocollo, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per l'ottimizzazione del servizio, potranno essere apportate di comune accordo da parte del Soccorso Alpino Valdostano e del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.

Art. 2

Soggetti abilitati al servizio

Il servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radiotelefonico è prestato da operatori del Soccorso Alpino Valdostano, preventivamente individuati dalla Direzione dell'Ente, tra coloro che abbiano partecipato alle attività di addestramento, aggiornamento ed esercitazione previste dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e/o dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco ottenendone valutazione positiva.

L'idoneità psico-fisica di detti operatori viene preventivamente accertata con apposite visite mediche periodiche, stabilite su indicazione della Struttura Medicina del Lavoro dell'Azienda USL. I relativi costi sono a carico dei singoli operatori.

Non partecipano al servizio gli Operatori che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, non risultino in possesso dei requisiti oggetto di accertamento.

La Direzione del Soccorso Alpino Valdostano provvede a redigere un apposito elenco nominativo di detti operatori, tenendo conto dei contingenti numerici previsti dal presente articolo, e a trasmetterlo Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, fatte salve le eventuali variazioni che si possono produrre nel corso dell'anno solare.

L'inserimento e l'esclusione dal servizio degli operatori sono decisi dal Direttore del Soccorso Alpino Valdostano e dovranno essere tempestivamente comunicati al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.

I contingenti numerici massimi vengono definiti come di seguito:

- 50 Tecnici specializzati di soccorso alpino;
- 15 Tecnici cinofili brevettati per la ricerca in valanga o per la ricerca in superficie o bivalenti;
- 18 Operatori di centrale che soddisfino i seguenti requisiti:
 - > aver conseguito la qualifica di Tecnico specializzato di soccorso alpino ed essere stato operativo in detto ruolo per almeno tre anni consecutivi;
 - > aver frequentato le fasi formative previste dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e/o dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e averne ottenuto valutazione positiva;

>partecipare, nel corso dell'anno solare, a due attività di addestramento previste dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano per il servizio di pronto intervento tecnico per i Tecnici specializzati di soccorso alpino;

> partecipare alle attività di aggiornamento specificatamente previste per gli Operatori di centrale dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e/o dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e averne ottenuto valutazione positiva.

Art. 3

Organizzazione dell'attività

Al fine di garantire un'efficiente organizzazione dell'attività di pronto intervento tecnico e di ascolto radiotelefonico, il Direttore del Soccorso Alpino Valdostano è incaricato di mantenere i necessari contatti con il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.

Art. 4

Attrezzature

Per l'espletamento del servizio i tecnici specializzati di soccorso alpino e le unità cinofile devono essere adeguatamente attrezzati ed equipaggiati, anche avvalendosi del materiale di impiego collettivo custodito nei locali della base operativa.

Art. 5

Periodi di servizio

Il servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio telefonico viene svolto dagli operatori del Soccorso Alpino Valdostano secondo le seguenti modalità:

presso la base dell'aeroporto di Saint-Christophe:

1. Equipaggio di pronto intervento con elicottero SA1

> periodo dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° al 31 dicembre:

due Tecnici specializzati di soccorso alpino e un Tecnico cinofilo con cane brevettato per la ricerca in valanga;

> periodo dal 1° giugno al 30 novembre:

due Tecnici specializzati di soccorso alpino.

Il servizio dovrà essere garantito, come presenza obbligatoria presso la base di elisoccorso, da mezz'ora prima dell'alba a mezz'ora dopo il tramonto del sole, salvo nei periodi di attivazione del volo notturno.

2. Equipaggio di pronto intervento con elicottero SA2

> eventuali periodi concordatamente fissati dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano, in ragione delle esigenze di protezione civile:

- due Tecnici specializzati di soccorso alpino;

Il servizio dovrà essere garantito, come presenza obbligatoria presso la base di elisoccorso, da mezz'ora prima dell'alba a mezz'ora dopo il tramonto del sole, salvo diversa indicazione da parte del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.

3. Equipaggio di pronto intervento in assetto notturno:

a) periodi definiti dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco in ragione delle esigenze di protezione civile

- due Tecnici specializzati di soccorso alpino

Gli orari del servizio diurno verranno conseguentemente modificati per garantire la presenza costante dell'equipaggio, con servizio diurno dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e notturno dalle 19.00 alle 7.00, salvo diversa indicazione da parte del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.

Il servizio notturno dovrà essere garantito, come presenza obbligatoria presso la base di elisoccorso.

presso la Centrale Unica del Soccorso:

> periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre Copertura 24H – Servizio 12H dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e dalle 19.00 alle 7.00):

un Operatore di centrale-

Eventuali modificazioni alle modalità organizzative di cui sopra potranno essere apportate in conseguenza di particolari condizioni meteorologiche o esigenze di servizio, di comune accordo da parte dei responsabili del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e del Soccorso Alpino Valdostano.

Il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco può richiedere al Soccorso Alpino Valdostano la disponibilità di tecnici specializzati di soccorso alpino, di unità cinofile facenti parte dell'elenco previsto dall'art. 2 o, in aggiunta a detto elenco, di qualsiasi operatore indicato nell'elenco di cui all'art. 11 comma 2 della l.r. 17 aprile 2007, n. 5.

Art. 6

Caratteristiche dei servizi

Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano assicurano per la durata del servizio la costante presenza presso l'aeroporto di Saint-Christophe.

I tecnici specializzati di soccorso alpino ed i tecnici cinofili sono a disposizione per qualsiasi evenienza, adeguatamente equipaggiati per operazioni di soccorso.

L'ascolto radiotelefonico viene effettuato dall'operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano nei locali della Centrale Unica del Soccorso.

L'operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano valuta le richieste di interventi e, se queste sono relative al soccorso in montagna, effettua le opportune verifiche, attiva le squadre e gli equipaggi di intervento nelle operazioni di soccorso, attenendosi alle definite procedure e protocolli di centrale; inoltre, l'operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano collabora per gli interventi di protezione civile, sotto il coordinamento del personale della Protezione civile.

In collaborazione con l'operatore di centrale della protezione civile l'operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano assolve anche le funzioni dell'operatore di centrale della protezione civile, eseguendo quanto previsto dai relativi protocolli, procedure e piani sotto il coordinamento del personale della protezione civile.

Art. 7

Interventi

Il pronto intervento tecnico a mezzo elicottero, con partenza dall'aeroporto di Saint-Christophe è effettuato, di norma, con a bordo due tecnici specializzati di soccorso. L'unità cinofila viene imbarcata secondo necessità.

Le principali tipologie di intervento, che dovranno essere effettuate secondo i protocolli esistenti, sono le seguenti:

- a) ricerca, recupero e salvataggio di persone illese, infortunate o decedute in qualsiasi parte del territorio regionale;
- b) evacuazione ed intervento in linea sugli impianti di risalita;
- c) recupero di animali in difficoltà o deceduti nei casi di dichiarate condizioni di difficoltà ambientale che richiedano l'intervento con tecniche di derivazione alpinistica secondo le procedure della CUS;
- d) prestazioni di tipo alpinistico richieste dall'Amministrazione regionale, finalizzate all'esecuzione di urgenti operazioni di protezione civile e/o lavorazioni in particolari condizioni di difficoltà ambientale;
- e) prestazioni varie a favore della popolazione in caso di calamità o catastrofi.

Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano, di comune accordo con gli altri membri dell'equipaggio e tenuto conto della particolarità dell'operazione in atto, valutano la composizione del nucleo di primo intervento, anche in conformità di specifici protocolli operativi approvati dal Comitato di pilotaggio della Centrale Unica del Soccorso.

Art. 8

Relazione delle attività

Per ogni intervento effettuato l'operatore di centrale ed i tecnici specializzati del Soccorso Alpino Valdostano intervenuti, devono compilare in modo puntuale le schede previste dall'applicativo gestionale della Centrale Unica del Soccorso.

Qualora sia necessario l'utilizzo di altri operatori oltre a quelli in servizio presso il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco occorrerà che l'operatore di centrale del Soccorso Alpino Valdostano effettui una valutazione tecnica sulle effettive necessità e che nelle schede di competenza di cui sopra sia evidenziata detta valutazione (indicazione numero e qualifica del personale che è necessario attivare), il numero e il nominativo delle persone contattate, il numero e il nominativo delle persone effettivamente attivate (soccorritori che ricevuta la chiamata abbiano raggiunto il luogo di coordinamento degli interventi) precisando le rispettive qualifiche e gli orari di impiego.

Art. 9

Reperibilità

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta metterà a disposizione della Centrale Unica del Soccorso gli appositi elenchi del personale reperibile dell'Amministrazione regionale, di differenti Enti e/o Aziende che garantiscono pubblici servizi e i relativi turni di reperibilità, al fine di permetterne in ogni momento l'allertamento per mezzo di radio o di telefono.

Documento firmato digitalmente:
Soccorso Alpino Valdostano:
Regione autonoma Valle d'Aosta:

, legale rappresentante dell'Ente.
, Capo della protezione civile.